COMUNE DI LONATO DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO DEL SISTEMA SEGNALETICO

INFORMATIVO, PUBBLICITARIO E TENDE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2018

ı	N	D	IC	Έ:

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONI	ART. 1	- CAMPO	DI APPI	LICAZIONE
--------------------------------	--------	---------	---------	-----------

- ART. 2 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 3 CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 4 ZONIZZAZIONE
- ART. 5 PRIORITA' E FASCE DI RISPETTO
 - ART, 5.1-LE PRIORITA'
 - ART. 5.2 FASCE DI RISPETTO MONUMENTALI
 - ART. 5.3 PERTINENZE
- ART. 6 DIVIETI
- ART. 7 INSEGNE MEZZI PUBBLICITARI CARTELLI E TARGHE
 - ART. 7.1 INSEGNE D'ESERCIZIO SUGLI IMMOBILI
 - ART. 7.2 CARTELLI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE
 - ART. 7.3 TARGHE
- ART. 8 PREINSEGNE SEGNALI DI INDICAZIONE DELLE ATTIVITA'
- ART. 9 VETRINE ESPOSITRICI BACHECHE
 - ART. 9.1 VETRINE
 - ART. 9.2 BACHECHE
 - ART. 9.3 CARTELLI VENDESI/AFFITTASI
- ART. 10 -STRISCIONI E PUBBLICITA' PROVVISORIA LUNGO O IN VISTA DELLE STRADE
- ART. 11 -TENDE PARASOLE
- ART. 12 -MEZZI PUBBLICITARI PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
- ART. 13 -PUBBLICITA' TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI O PROMOZIONI
- ART. 14 -DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 15 -ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 16 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 17 -OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 18 -TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE
- ART. 19 -NORME TRANSITORIE E RIMOZIONI
- ART. 20 VIGILANZA E SANZIONI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel territorio comunale, in merito al sistema segnaletico, informativo e pubblicitario, si applicano le norme nazionali e sovracomunali integrate dalle norme del presente regolamento.

Sono sottoposti al presente regolamento comunale le affissioni, la segnaletica industriale e commerciale, qualsiasi mezzo pubblicitario o informativo in luogo pubblico o in vista dallo stesso quali le insegne, le sorgenti luminose, le tende esterne ai negozi, le targhe, gli arredi, i cartelli, i manifesti, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti e qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo quali gli striscioni soprassuolo, locandina, stendardo o altro.

L'apposizione di mezzi pubblicitari o informativi è subordinata ad Autorizzazione. Il rilascio di tale Autorizzazione ha luogo in base a domanda e su presentazione di apposito modello, compilato e sottoscritto con assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa il rispetto delle norme, e dei relativi elaborati grafici e fotografici contenenti tutte le informazioni utili ad individuare, in modo chiaro ed inequivocabile il mezzo pubblicitario e la sua collocazione e la distanza quotata delle vicine preesistenze.

La domanda deve essere redatta su apposito modello fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale e compilata in ogni sua parte integrandola con bozzetti colorati dell'insieme e dei particolari nonché con fotografie a campo stretto e largo riportanti le vicine preesistenze.

La domanda incompleta o difforme non è accettata.

Eventuali documentazioni integrative, se richieste, vanno prodotte entro il termine massimo di 30 giorni pena la decadenza della domanda.

Tutti i manufatti pubblicitari, informativi o segnaletici devono essere dotati di mezzo identificativo come prescritto dall'art. 18.

I progetti di edifici prospicienti spazi pubblici sottoposti a permesso di costruire o SCIA devono contenere studio uniformato e vincolante delle insegne, targhe o sistemi informativi in attinenza alle presenti norme.

Dovrà essere presentata comunque istanza specifica di autorizzazione ed ottenuto relativo atto abilitativo prima dell'installazione del mezzo pubblicitario medesimo.

E' vietata l'esposizione di qualsiasi impianto pubblicitario e informativo, fuorché le targhe muro, sui prospetti e sui fianchi delle case prospicienti vie o piazze di particolare interesse architettonico – ambientale o di interesse viabilistico; lo stesso dicasi su monumenti, muri, opere d'arte, chiese, palazzi e quanto altro di carattere storico, artistico o paesaggistico.

Per la segnaletica stradale nei vecchi nuclei o in zone di particolare interesse, si utilizzeranno impianti e cartelli di dimensione ridotta posizionati in modo da non recare disturbo ai valori architettonico – ambientali.

Nel caso di nuove o urgenti installazioni nel territorio comunale di segnaletica stradale o impianti semaforici, o nel caso di riassetto della viabilità, gli uffici preposti, previo preavviso ai sensi dell'art. 23 del C.d.S., sono autorizzati a comunicare al titolare dell'autorizzazione la necessità di rimuovere il mezzo pubblicitario.

Sugli arredi funzionali d'uso pubblico sono consentite sponsorizzazioni con scritte o logo di dimensioni massime pari a mq. 0,20 e nel numero stabilito dall'Amministrazione Comunale.

I manufatti, i cartelli, gli impianti o qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo installato abusivamente o in violazione delle norme o in difetto di manutenzione verranno rimossi, previa diffida da parte dell'Amministrazione Comunale, con addebito delle spese a carico dell'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la revoca delle autorizzazioni.

La deturpazione di manufatti con affissioni abusive verrà punita con sanzione amministrativa e addebito del costo di ripristino.

Sono vietati per illiceità dell'oggetto e della causa tutti i messaggi che si pongono in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dettati dalla Carta Costituzionale. Sono altresì vietati i messaggi pubblicitari che incitano a comportamenti contrastanti con le norme del codice della strada.

Art. 2. -DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DIMENSIONI

Come descritto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Strada.

Art. 3. -CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Come descritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Strada.

Art. 4 – UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

Nel territorio comunale si applicano le norme previste dall'art. 51 del Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Strada FATTA ECCEZIONE per la Zona individuata nella Cartografia allegata – dove vige il divieto assoluto di installazione di mezzi pubblicitari.

Art. 5 - PRIORITA' E FASCE DI RISPETTO

Art. 5.1 - LE PRIORITA'

In ordine alla posizione di collocamento degli impianti, ferma restando la garanzia assoluta riferita a semafori, apparecchiature illuminanti, di controllo elettronico ed altri rispondenti a requisiti di pubblica utilità, viene data precedenza a:

A) SEGNALI STRADALI

- 1) segnali di pericolo e segnali di prescrizione
- 2) segnali di indicazione

B) SEGNALI INFORMATIVI

- 1) segnali di nome strada
- 2) segnali turistici e di territorio
- 3) segnali che forniscono informazioni utili per la guida
- 4) segnali che indicano servizi e impianti
- 5) segnali industria o delle attività

C) MEZZI PUBBLICITARI

- 1) pubbliche affissioni
- 2) pubblicità fissa

In ogni caso e per particolari forme pubblicitarie, viene data preferenza a quella di carattere socio – culturale e di informazione pubblica.

Art. 5.2- FASCE DI RISPETTO MONUMENTALI

Intorno agli edifici o monumenti di particolare importanza storico-architettonica va fatta salva una fascia o area minima di mt 10,00 in cui è vietata la collocazione di qualsiasi impianto pubblicitario, ad eccezione di impianti di segnaletica stradale o di indicazione del manufatto storico.

Per impianti collocati oltre la fascia o area minima prevista al comma precedente, è comunque necessario acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica.

Qualora l'edificio o monumento storico sia sede di mostre o convegni è consentita l'apposizione, nei pressi del manufatto, di supporti mobili, cartelli informativi, striscioni , ecc. della manifestazione stessa per il solo periodo di durata della manifestazione.

Art. 5.3 PERTINENZE

Le pertinenze stradali sono porzioni delle strada destinate in modo permanente al servizio e all'arredo funzionale della stessa. Ne fanno parte marciapiedi, piste ciclabili o parcheggi.

In caso di presenza di questi manufatti, per sede stradale si intende la larghezza della carreggiata più le corrispondenti pertinenze, misurate nella sezione stradale corrispondente.

Art. 6. - DIVIETI

Nell'intero territorio comunale sono vietati insegne e messaggi pubblicitari come riportato:

- all'art. 23 del nuovo Codice della Strada;
- all'art. 9 del Decreto Legge 12/07/2018, n. 18

Art. 7 - INSEGNE - MEZZI PUBBLICITARI - CARTELLI E TARGHE.

Art. 7.1. – INSEGNE DI ESERCIZIO SUGLI IMMOBILI

Insegne in Zona SOGGETTA AL VINCOLO PAESAGGISTICO

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato all'acquisizione di:

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 22/01/04 n. 42 oppure:
- autorizzazione semplificata ai sensi del DPR 31/2017 allegato B lettera B36
- al rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo.

Tipologia consentita: a parete o a bandiera, riportante, mediante caratteri alfanumerici, il solo nome dell'attività, la gestione, il logo o marchio.

Numero: Massimo n.1 insegna per attività. E' consentito, nell'ipotesi in cui la sede dell'attività abbia accesso da vie diverse, l'installazione di una ulteriore insegna.

Collocazione: Solo sull'edificio sede di attività ed in prossimità dell'ingresso e comunque solo negli spazi vuoti delle murature. Lungo le pubbliche vie le insegne non devono ostacolare la circolazione e visuale stradale, i passaggi pedonali.

Dimensioni: per insegne del tipo a bandiera, la sporgenza massima dovrà essere di cm 60 dalla parete dell'edificio e non dovrà ostacolare il transito di persone e mezzi, mentre per le insegne a parete la sporgenza massima dovrà essere di cm 5.

Per le insegne a parete la larghezza massima, dovrà essere non superiore alla vetrina più grande dell'attività. Altezza massima cm 40,00.

Non è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica nei casi previsti dall'Allegato A – lettera A23 del DPR 31/2017.

Insegne in Zona ESTERNA AL VINCOLO PAESAGGISTICO.

Tipologia consentita: a parete o a bandiera, riportante, mediante caratteri alfanumerici, il solo nome dell'attività, la gestione, il logo o marchio dell'attività.

E' consentito:

- l'utilizzo di cassonetti luminosi (mono o bifacciali);
- scritte al filo neon di colore chiaro;
- l'utilizzo di lettere singole scatolate luminose, riportanti il solo nome dell'attività

Numero: Massimo n. 2 per ogni attività,

Collocazione: Sull'edificio sede di attività ed in prossimità dell'ingresso. Su strutture metalliche di sostegno. Se montate su pali, le insegne devono ricadere (compreso eventuali aggetti) interamente su area privata e comunque in posizione tale da non ostacolare la visuale della circolazione stradale.

Lungo le pubbliche vie le insegne non devono ostacolare la circolazione e visuale stradale e i passaggi pedonali.

Illuminazione: a luce diretta o indiretta.

Dimensioni: Per insegne a parete la sporgenza massima è fissata in cm 30 dal filo del fabbricato, altezza massima di cm 50, larghezza massima non superiore alla vetrina più grande dell'attività.

Per insegne del tipo a bandiera, la sporgenza massima dovrà essere di cm 60 dalla parete dell'edificio o dal manufatto di sostegno e non dovrà ostacolare il transito di persone e mezzi.

Richiesta di maggiori dimensioni potranno essere valutate dall'A.C. solo se da collocarsi su edifici a destinazione commerciale, direzionale o industriale (capannoni, centri direzionali e commerciali, poste, ecc.).

Murales, trompe d'oeil, guazzo o simili sono consentiti sentito parere vincolante della Commissione del Paesaggio, che ne valuterà il valore artistico e formale caso per caso.

Art. 7.2 - CARTELLI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE.

Cartelli in Zona SOGGETTA AL VINCOLO PAESAGGISTICO

Il rilascio dell'Autorizzazione sarà subordinato all'acquisizione di:

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 22/01/04 n. 42 oppure:
- autorizzazione semplificata ai sensi del DPR 31/2017 allegato B lettera B36
- rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo.

Cartelli in Zona ESTERNA AL VINCOLO PAESAGGISTICO

Saranno autorizzati cartelli che rispettino le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo, nonché nel caso di cartelli pubblicitari in vista di strade sovracomunali, l'autorizzazione sarà subordinata all'acquisizione del Nulla Osta dell'ente proprietario della strada o del proprietario del terreno o immobile ove è richiesta l'installazione.

<u>In tutto territorio comunale l'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni :</u>

- 1. (COLLOCAZIONE) Il posizionamento di cartelli pubblicitari lungo o in prossimità della strada, dove ne è consentita l'autorizzazione e fermi i divieti e le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo, è ammesso nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - Mt 3 dal limite della carreggiata

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio od altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 mt dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 mt, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento (art. 51 R.E. C.d.S.). All'interno del centro abitato, per particolari situazioni, è consentito chiedere la riduzione della distanza dal limite della carreggiata, previo nulla osta dell'Ufficio di Polizia Locale.

- Mt. 25 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni e dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari (vedi art. 51 comma 4 lettera c del regolamento di attuazione del C.D.S.).

L'installazione di pannelli pubblicitari su transenne pedonali, cartelli, arredi o altri mezzi pubblicitaria vietati dall'art. 6 del presente Regolamento, compresa la pubblicità installata nelle rotatorie sponsorizzate, sarà eventualmente valutata e concessa previa parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale.

- 2. (INSTALLAZIONE) I cartelli pubblicitari dovranno essere installati su una struttura di sostegno idonea a garantire la stabilità dell'impianto, accompagnata da relazione di idoneità statica con particolare riferimento alle azioni di carico orizzontale. Il bordo inferiore dei cartelli dovrà essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di Mt. 2,00 rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, mt 2,20 nel caso di marciapiedi e mt 2,70 nel caso di piste ciclabili.
- 3. (FORMA E DIMENSIONE) I cartelli pubblicitari dovranno avere sagoma regolare, tale da non generare confusione con la segnaletica stradale, di superfici contenute entro un rettangolo visivo della dimensione massima di cm. 150 x cm. 200.
- 4. (COLORI) Particolare attenzione dovrà essere posta alle colorazioni del messaggio pubblicitario da posizionarsi sui cartelli, che saranno valutate sulla scorta del prescritto bozzetto da unirsi alla domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del Regolamento Attuativo del Codice della Strada; particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso del colore rosso e dei sui abbinamenti, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale.

5. (DEROGHE)

In deroga alle dimensioni (di cui al punto 3) sono consentiti cartelli, nelle aree di parcheggio, nelle aree industriali e commerciali, nelle aree private con dimensioni massime di cm 600 x 300.

Per il posizionamento di cartelli di dimensioni superiori ai cm 600 x 300 sarà necessario acquisire il parere favorevole della Giunta Comunale.

Cartelli in Zona INDIVIDUATA DALLA CARTOGRAFIA ALLEGATA

Ai sensi dell'art. 3 – comma 2 - del D.Lgs 15.11.1993 n. 507 <u>è vietata</u> l'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade incluse nella cartografia allegata con particolare riferimento al lato dx di via Tiracollo prospiciente l'area a verde gestita dal C.C. Il Leone fino alla controstrada denominata via Croce di Brodena. E' inoltre esclusa – con eccezione delle attività economiche ivi operative e con il limite dimensionale massimo di mq. 1,50 - la strada di collegamento tra il capoluogo e la frazione Barcuzzi precisamente dal Cimitero del Capoluogo al confine con il comune di Padenghe sul Garda incluse nella cartografia allegata (All. 2).

Per ogni eventuale deroga dimensionale a quanto sopra indicato sarà necessario acquisire il parere favorevole della Giunta Comunale.

Art. 7.3 – TARGHE

Sono consentite le targhe a muro di dimensioni contenute e non illuminate per attività professionali, commerciali e produttive.

Numero: Massimo n.1 per ogni ingresso dell'attività.

Collocazione: Solo a parete sull'edificio sede di attività ed in prossimità degli ingressi e/o cancellate esterne sempre in prossimità dell'ingresso.

Illuminazione: solo se a luce indiretta.

Dimensioni massime:

Targhe plurime commerciali e/o professionali: cm 60x40.

Targhe singole commerciali: cm 30 x 40.

Targhe singole professionali: cm 30 x 40

Per tutte la sporgenza massima dalla parete di affissione è fissata in cm 5.

Se ubicate in zona soggetta al vincolo paesaggistico il rilascio dell'Autorizzazione sarà subordinato all'acquisizione di:

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 22/01/04 n. 42 oppure:
- autorizzazione semplificata ai sensi del DPR 31/2017 allegato B lettera B36
- rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo.

Art. 8 - PREINSEGNE - SEGNALI DI INDICAZIONE DELLE ATTIVITA'

I segnali turistici e di territorio (disciplinati dall'art. 39 del C.D.S. D.L.G. 30/4/1992 e dagli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 134 del suo regolamento di attuazione) si suddividono in:

- a) Turistici e di territorio (campeggi, musei e luoghi di pubblico interesse) a fondo marrone con cornici ed iscrizione di colore bianco;
- b) Industriali, artigianali e commerciali a fondo neri con scritte ed iscrizioni di colore giallo; le parole e i simboli indicanti il logotipo delle attività possono essere riprodotti con grafica propria al fine di renderne visivamente più agevole la percezione;
- c) Alberghieri (attività turistiche-ricettive: alberghi, ristoranti, bar ecc.) a fondo bianco con scritte ed iscrizioni in colore nero che dovranno essere realizzate tutte con la medesima grafica.

Per i segnali turistici e di territorio di cui sopra (industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e turistico-ricettive e produttive in genere) si dettano, in aggiunta ai disposti del Codice della Strada, le seguenti prescrizioni:

Zona SOGGETTA AL VINCOLO PAESAGGISTICO

Il rilascio dell'Autorizzazione sarà subordinato all'acquisizione di:

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 22/01/04 n. 42 oppure:
- autorizzazione semplificata ai sensi del DPR 31/2017 allegato B lettera B36
- rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo.

Zona ESTERNA AL VINCOLO PAESAGGISTICO

Saranno autorizzati segnali turistici e di territorio che rispettino le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo, nonché nel caso di mezzi pubblicitari in vista di strade sovracomunali, l'autorizzazione sarà subordinata all'acquisizione del Nulla Osta dell'ente proprietario della strada o del proprietario del terreno o immobile ove è richiesta l'installazione.

<u>In tutto territorio comunale l'installazione di segnali turistici e di territorio lungo le strade dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni :</u>

- a) I segnali devono essere sempre raggruppati in un unico impianto con frecce di orientamento omogenee che possa contenere un massimo di n. 6 cartelli. L'impianto dovrà essere collocato in modo tale da non intralciare la circolazione stradale ed i passaggi pedonali. Dimensione, colore, grafie e simboli conformi a quanto prescritto dal Codice della Strada.
- b) Per ogni attività è consentito collocare sull'intero territorio comunale n. 10 preinsegne.
- c) Per le attività ubicate fuori dal territorio comunale sono consentite massimo n. 3 preinsegne da installarsi su manufatto ed in prossimità delle vie di comunicazione all'attività stessa.

Zona INDIVIDUATA DALLA CARTOGRAFIA ALLEGATA

Ai sensi dell'art. 3 – comma 2 - del D.Lgs 15.11.1993 n. 507 <u>è vietata</u> l'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade incluse nella cartografia allegata con particolare riferimento al lato dx di via Tiracollo prospiciente l'area a verde gestita dal C.C. Il Leone fino alla controstrada denominata via Croce di Brodena.

Art. 9 - VETRINE ESPOSITRICI – BACHECHE – CARTELLI VENDESI/AFFITTASI

Art. 9.1 VETRINE

E' consentita la collocazione di vetrine espositrici solo a parete e sul prospetto dell'edificio sede di attività. E' consentita, inoltre, la collocazione di vetrine fisse o mobili ricadenti interamente su area privata o su area di suolo pubblico data in concessione.

Materiali: Ferro o Alluminio in abbinamento al vetro trasparente.

Dimensioni: Ogni vetrina dovrà avere una sporgenza massima di cm 30 dal filo del fabbricato e comunque non dovrà essere di intralcio alla circolazione stradale o pedonale se aggettante su pubblici spazi.

Le dimensioni in larghezza e altezza dovranno essere proporzionate al prospetto dell'intero edificio. Se ubicate in zona soggetta al vincolo paesaggistico il rilascio dell'Autorizzazione sarà subordinato all'acquisizione di:

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 22/01/04 n. 42 oppure:
- autorizzazione semplificata ai sensi del DPR 31/2017 allegato B lettera B36
- al rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo.

Art. 9.2 BACHECHE

Collocazione: La pubblicità effettuata su bacheche potrà essere autorizzata solo presso la sede dell'ente, club, associazione, attività, ecc. o in appositi spazi pubblici individuati dall'Amministrazione Comunale.

Gli spazi interni dovranno essere usati a soli fini informativi della collettività o degli associati.

Numero: Massimo n.2 bacheche per attività sull'intero territorio comunale.

Dimensioni: la superficie massima della bacheca non potrà superare i mq 2,00 ed uno spessore di cm 15.

Materiali: Ferro o Alluminio in abbinamento al vetro trasparente.

Art. 9.3 CARTELLI VENDESI/AFFITTASI

Collocazione:

Devono essere collocati esclusivamente sull'immobile in locazione o in compravendita cui si riferiscono nel numero massimo di 1 cartello per immobile.

I cartelli di dimensione inferiore ad un quarto di metro quadrato non sono soggetti al rilascio di autorizzazione all'esposizione. E' sufficiente la comunicazione di avvenuta esposizione da compilare tramite <u>l'allegato A</u> del presente Regolamento, per un periodo massimo di 120 giorni.

Dovranno necessariamente indicare la classe energetica e l'Ipe (Indice di Prestazione Energetica) dell'immobile.

I cartelli di dimensione superiore ad un quarto di metro quadrato sono soggetti al rilascio di autorizzazione all'esposizione previo pagamento dell'imposta di pubblicità e, se ricadenti in zona soggetta al vincolo paesaggistico, non possono essere esposti per un periodo superiore ai 120 giorni, salvo acquisizione dell'autorizzazione semplificata ai sensi del DPR 31/2017 – allegato B – lettera B36.

Art. 10 - STRISCIONI E PUBBLICITA' PROVVISORIA LUNGO O IN VISTA DELLE STRADE.

Gli striscioni sono consentiti unicamente per la pubblicità di manifestazioni e per il periodo di 15 giorni antecedente e 7 giorni successivi la durata della manifestazione stessa.

Lungo le strade urbane è consentita la collocazione degli striscioni, ad un'altezza che non limiti la visibilità e la circolazione dei mezzi.

E' consentita l'installazione di locandine dimensione massima cm 100 x 70 per la sola reclamizzazione di manifestazioni da tenersi nel territorio comunale, lungo le pubbliche vie purché queste non siano di intralcio alla visuale e alla circolazione stradale, non siano collocate su edifici di particolare importanza storico architettonica. Le locandine potranno essere collocate solamente entro le 24 ore precedenti la manifestazione ed essere rimosse entro le 24 ore successive.

Le locandine collocate sui fusti arborei, non dovranno in alcun modo danneggiare le piante. È pertanto vietato l'utilizzo di chiodi e colle.

Art. 11. -TENDE PARASOLE

Nell'intero territorio comunale sono vietate le tende parasole se:

- oscuranti impianti segnaletici stradali;
- in materiali trasparenti o riflettenti;

Sono consentite:

tende a cappottina e tesata a braccio retrattile ricadenti interamente su area privata o area in
concessione di suolo pubblico. Per le attività ubicate in zona soggetta al vincolo paesaggistico
prive di aree private e plateatici in concessione è ammessa unicamente l'installazione di tende
a cappottina o a bauletto, da posizionarsi sopra le aperture, con una sporgenza massima di cm
80 ed ad un'altezza minima da terra di cm 220 sempre che dette dimensioni massime risultino
compatibili con l'esigenza della viabilità.

Solo se ricadenti interamente su area privata o area in concessione di suolo pubblico l'Amministrazione Comunale potrà valutare l'opportunità di autorizzare tende a falda inclinata installate su montanti verticali in ferro o alluminio.

In tutti i casi la tenda dovrà avere il bordo inferiore posto ad un'altezza minima da terra di cm 220.

Colori:

Tutte le tende potranno essere dei seguenti colori:

ZONA SOGGETTA AL VINCOLO PAESAGGISTICO:

- a tinta unica chiara, in armonia con la tinteggiatura e finitura del prospetto dell'edificio;
- a righe verticali (banda larga) bicolori, in armonia con la tinteggiatura e finitura del prospetto dell'edificio;

RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO: oltre a quelle autorizzabili in zona soggetta al vincolo paesaggistico, saranno consentite altre tonalità cromatiche, purché in armonia con la tinteggiatura dell'edificio;

Caratteristiche:

Le tende potranno riportare la dicitura dell'attività alla quale si riferiscono.

Art. 12 - MEZZI PUBBLICITARI PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Come descritto dall'art. 52 del Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Strada.

Art. 13 – PUBBLICITA' TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI O PROMOZIONI

Per la richiesta di autorizzazione per pubblicità temporanea, effettuata in occasione di particolari eventi, possono essere concesse deroghe all'acquisizione dell'autorizzazione ambientale, purché venga effettuata con mezzi facilmente rimovibili senza produrre danni o modifiche irreversibili al contesto edilizio. In tal caso nella domanda dovrà essere specificato il periodo di durata. La domanda correlata dalla documentazione di cui all'art. 14 del presente Regolamento, dovrà pervenire, in bollo, almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento. Al titolare della'autorizzazione temporanea è fatto obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi nelle 24 ore successiva alla scadenza del periodo autorizzato.

Art. 14 -DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Per l'esposizione di qualsiasi mezzo pubblicitario i soggetti interessati devono essere preventivamente autorizzati.

L'istanza in bollo deve essere redatta esclusivamente sull'apposita modulistica predisposta dal Comune e deve essere presentata in formato cartaceo/digitale, con le modalità stabilite dal Comune. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa su esplicita istanza degli interessati

Nei casi di variazione o sostituzione dei mezzi pubblicitari, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle previste al successivo art. 17.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.

Art. 15 – ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione e autorizzazione paesaggistica deve contenere la seguente specifica documentazione in n. 2 copie:

- n. 2 o più fotografie a colori di formato minimo 15x20, che illustrino dettagliatamente il punto di installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni e riportare la data dello scatto;
- prospetto della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada. Il disegno del prospetto non va presentato per la pubblicità da collocare all'interno delle vetrine o porte d'ingresso;
- bozzetto a colori in scala quotata del mezzo pubblicitario, specificandone le dimensioni ed il tipo di materiale impiegato;
- n. 1 planimetria aerofotogrammetrica, riportante, l'esatto punto di collocazione, contrassegnato con un trattino e cerchiato. Tale documento non va presentato per la pubblicità da esporre all'interno delle vetrine o porte d'ingresso;
- elaborato grafico quotato, riportante la struttura di sostegno dei mezzi ortogonali alla strada, sia che essa venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo, indicando anche la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario. In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) sul suolo pubblico;
- planimetria in scala appropriata, quando i mezzi pubblicitari vengono installati in modo ortogonale alla strada o, seppur paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare:

la proprietà dell'area (pubblica o privata);

l'esatto punto di collocazione dell'impianto;

la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario sia dalla carreggiata che dalla sede stradale;

- planimetria (in duplice copia) in scala adeguata con indicazione del nuovo impianto, riportante dimensioni, distanze riferite a punti fissi e distanze fra gli impianti esistenti ed i nuovi;
- "autodichiarazione", nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare sarà realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto. Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti e su vetrine;
- "autodichiarazione" di insegne o altri mezzi pubblicitari già autorizzati ed installati dal richiedente, nel territorio del Comune.
- Nulla Osta del proprietario dell'immobile o terreno sui cui sarà installato il mezzo pubblicitario; Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada dalla quale sarà visibile il mezzo pubblicitario.

Per zone soggette al vincolo paesaggistico la documentazione allegata alla domanda dovrà essere sottoscritta da professionista abilitato.

Art. 16 - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., tutte le autorizzazioni hanno validità di 3 anni, sempre che non venga richiesta l'autorizzazione per un periodo di tempo inferiore. Il rinnovo deve essere presentato 30 giorni prima della dalla data di scadenza e sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Ufficio di Polizia Locale al fine del rilascio/diniego al rinnovo.

In caso di domanda presentata successivamente alla data di scadenza, la domanda verrà qualificata come nuova autorizzazione.

L'interessato dovrà richiedere il rinnovo allegando copia della precedente autorizzazione e n. 2 allegati fotografici riportanti lo stato di fatto alla data della richiesta di rinnovo.

Art. 17 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
 - e) procedere entro 30 giorni alla rimozione del mezzo pubblicitario autorizzato nel caso di cessione dell'attività.
- 2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art.18 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere riportata, con scritta a carattere indelebile, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

La targhetta o la scritta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportato.

Art. 19 -NORME TRANSITORIE E RIMOZIONI

Tutti i cartelli pubblicitari e affissioni, frecce direzionali, insegne luminose e non, edicole, tende, bacheche ed altri impianti simili, autorizzati in base a disposizioni anteriormente vigenti manterranno la scadenza naturale relativa.

<u>In fase di richiesta di rinnovo dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento.</u>

In caso di irregolarità, difformità o mancata rispondenza al presente regolamento, l'Ufficio Tecnico comunale non autorizzerà il rinnovo richiesto.

In caso di irregolarità, difformità o mancata rispondenza al presente regolamento il Comune è autorizzato alla rimozione del manufatto con trasporto al deposito comunale e notifica alla ditta intestataria, se rilevabile. La spesa della rimozione ed il costo giornaliero di deposito sarà addebitata al proprietario dell'impianto o, in mancanza di questo, al titolare del messaggio pubblicitario.

L'adeguamento a norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica e/o sostituzione.

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ed i relativi provvedimenti sono rilasciati secondo del disposizioni del Codice della Strada, fatta salva la facoltà per gli interessati di riavviare il procedimento nell'osservanza del presente regolamento.

Si intendono in corso i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia stata presentata la domanda per il rilascio dell'autorizzazione o per il suo rinnovo.

Art. 20 - VIGILANZA E SANZIONI

Qualunque autodichiarazione non esclude il potere e l'obbligo di vigilanza da parte del personale della Polizia Locale.

Il verbale di contestazione della violazione riscontrata, verrà redatto dalla Polizia Locale, e l'importo della sanzione sarà versato al Comune.

Prima dell'autorizzazione non può essere installato alcun cartello, insegna, targa ecc..., pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal'art. 23 – comma 11 del Codice della Strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni oltre che alla disposizione per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.

Il sottoscritto

Residente in

con sede in

per conto (proprio o della ditta)

Via

Via

Al Comune di Lonato d/G Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. Ufficio Polizia Locale

C.F.

IL DICHIARANTE

N.

N.

C.F.	P.I.										
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 - comma 1 - lettera b del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, agli effetti dell'esenzione dal pagamento dell'imposta per la pubblicità											
DICHIARA											
Che intende effettuare la sottoindicata esposizione pubblicitaria a carattere TEMPORANEO di dimensioni inferiori al quarto di metro quadrato (art. 9.3 del Regolamento del Sistema segnaletica informativo, pubblicitario e Tende)											
Dal al											
UBICAZIONE	QUANTITA' NUMERO	TIPO	TITOLO	FORMATO	MQ.						